



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Determinazione N. 2059 / 2016

Responsabile del procedimento: MATTARA LORENZA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE AGENZIA VIAGGIO E TURISMO 3V VENETO VIAGGI VACANZE, VENEZIA, A SEGUITO MODIFICA TITOLARITA'.**

Il dirigente

**Premesso** che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014 n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

**visto** lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

**richiamata** la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate *"Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali"* e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2), nello specifico alla Città metropolitana (art. 3) e che al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti (art 8 comma 1);

**visti:**

- i. il d.lgs 267/2000, in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. la legge n. 241/1990, che detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- iii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, in particolare gli articoli 28 e 29 comma 5 in base ai quali, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, dove compatibili, i regolamenti previsti dalle vigenti norme;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della ex Provincia, in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
- v. l'atto n. 1 del 03/02/2016 del Sindaco metropolitano che approva il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il Programma della trasparenza per il triennio 2016-2018, ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 6 novembre 2012, n. 190.

vi. il decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Turismo tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

**vista** la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*", ancora in vigore nelle more del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 51 comma 3 lett. c) della L.r. 11 del 14/06/2013 "*Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto*" per quanto attiene alla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e specificatamente l'art. 67 comma 2, dispone che ogni variazione relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione a seguito accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi;

**visto** che:

- i. con delibera del Consiglio metropolitano n. 5 del 28 aprile 2016 - immediatamente eseguibile –sono stati approvati il *bilancio di previsione 2016* e il *Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016)*
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 7 giugno 2016, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance per l'anno 2016 con il quale è stato assegnato a questo servizio l'*Obiettivo Miss. 07; attività 01.02 Gestione L.R. turismo; sottoattività: 04 gestione agenzie di viaggio;*
- iii. le deliberazioni della Giunta provinciale n. 15 del 25/02/2014 e n. 78 del 11/07/2014, che approvano l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed indicano:
  - l'unità operativa Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
  - la d.ssa Lorenza Mattara quale responsabile del procedimento
  - il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

**ricevuta** l'istanza acquisita al protocollo n. 37080 del 28/04/2016, con la quale il sig. Berti Adolfo (Cf [Omissis..]), nato il [Omissis..] a [Omissis..] legale rappresentante della società Veneto Viaggi Vacanze 3V srl (P.Iva [Omissis..] chiede di ottenere una nuova autorizzazione per l'agenzia di viaggio e turismo denominata *3V Veneto Viaggi e Vacanze*, sita in via G. Felisati n.18 Mestre Venezia, a seguito di modifica di titolarità per cambio del legale rappresentante e dei componenti del consiglio di amministrazione;

**dato atto** che il responsabile del procedimento, con nota protocollo n. 39186 del 04/05/2016, ai sensi dell'art. 7 della legge. 241/1990, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento, con l'indicazione dei tempi del procedimento di 90 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge;

**preso atto** dell'istruttoria favorevole del servizio Turismo in data 11/07/2016 relativamente a tale documentazione e alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa regionale in ordina a:

- le verifiche di onorabilità previste dall'art. 65, comma 2, lett. a) della Lr 33/2002 tra cui quella in materia di carichi pendenti acquisita al n. 60756 di protocollo del 07/07/2016;
- copia del verbale dell'assemblea ordinaria della società Veneto Viaggi Vacanze 3V srl del 01/02/2016 di nomina del nuovo Presidente del consiglio di amministrazione della società nella persona di Berti Adolfo;
- visura camera della società Veneto Viaggi Vacanze 3V srl
- l'assicurazione per responsabilità professionale ex art 71 Lr 33/2002, che prevede la copertura assicurativa a capo della nuova titolarità;
- la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 66, comma 2, punto b), con la quale viene assicurata la prestazione di Bello Patrizia, regolarmente iscritta all'albo della Città metropolitana di Venezia al n.13, quale direttore tecnico a favore dell'agenzia di viaggio in parola;
- la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 65 e 66 della Lr 33/2002, che con la modifica in parola non vengono a mancare;

**verificato** che per presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e il dovere di astensione;

**dato atto** che per il procedimento si è concluso nel termine di giorni 10, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>

**determina**

1. di autorizzare il sig. Berti Adolfo (Cf [Omissis..]), nato il [Omissis..] a [Omissis..] legale rappresentante della società Veneto Viaggi Vacanze 3V srl (P.Iva [Omissis..]all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio denominata *3V Veneto Viaggi e Vacanze*, sita in via G. Felisati n.18 Mestre Venezia con la direzione tecnica della sig.ra Bello Patrizia, regolarmente iscritta all'albo della Città metropolitana di Venezia al n.13;
2. che qualora sorgessero casi di omonimia o similitudine alla denominazione provvisoriamente autorizzata, la stessa deve essere tempestivamente sostituita e/o modificata;
1. che la presente sostituisce l'autorizzazione n. 2436/2014 protocollo n. 73542 del 08/09/2014 cui si chiede la restituzione;
2. che l'agenzia in oggetto, dovrà rispettare le disposizioni vigenti in materia e le seguenti prescrizioni:
  - a) nei locali dell'agenzia sono assolutamente vietate attività diverse da quelle stabilite dall'art. 63 della Lr 33/2002;
  - b) gli automezzi impiegati devono essere efficienti e dotati di idonea copertura assicurativa;
  - c) l'autorizzazione è valida per un anno dalla data del rilascio, alla scadenza si intende tacitamente e automaticamente rinnovata;
  - d) l'autorizzazione può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, per abuso da parte del titolare, se i presupposti in materia di agibilità dell'immobile o di onorabilità della titolarità vengono a mancare;
  - e) di trasmettere annualmente alla Città metropolitana di Venezia copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio di assicurazione della Responsabilità Civile contro Terzi.

Il presente provvedimento può essere impegnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), del Veneto entro 60 giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE  
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente